



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI  
LOCALI COMUNALI PER LO  
SVOLGIMENTO E  
L'ORGANIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' SPORTIVE,  
RICREATIVE E CULTURALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 22 settembre 1995

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 03 novembre 2022

L'utilizzo di locali e di strutture comunali, destinate ad attività polivalenti, viene regolamentato come segue.

ART. 1  
(Modalità di gestione)

I locali e le strutture possono essere gestiti:

1. 1 In via diretta del Comune;

1. 2 Tramite concessione parziale o totale ad Enti e/o Associazioni legalmente riconosciute o affiliate ad Associazioni legalmente riconosciute, operanti sul territorio del Comune ed aventi finalità promozionali nei campi della cultura, del tempo libero, dello sport, nonché finalità assistenziali, rivolte a tutta la popolazione, privilegiando quelle attività rivolte ad anziani ed a minori senza scopo di lucro.

ART. 2  
(Modalità di richiesta)

2.1 Gli Enti e le Associazioni interessate ad usufruire dei locali e delle strutture devono presentare domanda firmata dal Presidente o Legale Rappresentante all'Amministrazione Comunale entro il 31 OTTOBRE di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegati:

2.2 Lo Statuto dell'Ente o dell'Associazione richiedente;

2.3 Il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere;

2.4 Il calendario dei giorni e degli orari interessati da tali attività.

2.5 Ogni successiva variazione ai programmi presentati dovrà essere comunicata dagli Enti e/o Associazioni al Comune e viceversa, con almeno quindici giorni di anticipo.

2.6 In ogni periodo dell'anno potranno essere richieste concessioni per periodi breve e/o per manifestazioni occasionali, non programmate al 31 ottobre precedente. Tali concessioni potranno essere rilasciate compatibilmente con il calendario già fissato. In ogni caso le richieste vanno presentate per iscritto con un anticipo di almeno 15 giorni.

2.7 Le concessioni di cui al comma 6 del presente articolo potranno essere rilasciate eccezionalmente anche su richiesta di gruppi di privati cittadini non riuniti in Associazione.

ART. 3  
(Modalità di concessione)

3.1 Entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno l'Amministrazione Comunale comunicherà agli Enti ed alle Associazioni interessate il calendario dell'utilizzo delle strutture e dei locali, stilato in base alle richieste ed alle eventuali esigenze del Comune.

3.2 Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere impossibile il loro totale accoglimento, l'Amministrazione Comunale stilerà il calendario previa consultazione dei Rappresentanti di tutti gli Enti ed Associazioni interessate, onde soddisfare il più possibile le richieste ed eventualmente privilegiando quelle attività rivolte agli anziani e ragazzi in età scolare.

3.3 Le concessioni di utilizzo richieste in base all'art. 2 e rilasciate in base all'art. 3 del presente Regolamento avranno durata massima di 12 mesi a partire dalla data del rilascio, salvo eventuale disdetta anticipata di una delle due parti.

ART. 4  
(Canone)

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di applicare ai beneficiari delle concessioni un canone da determinare in base alla natura ed alla durata delle attività praticate. Tale canone dovrà essere corrisposto al Comune nei modi e nei termini previsti dalle concessioni.

ART. 5  
(Gestione dei locali)

5.1 Tutte le spese di gestione sono a carico degli Enti e/o Associazioni concessionarie ed in particolare:

5.1.1. Le spese per la pulizia dei locali;

5.1.2. Le spese relative ai consumi elettrici, al riscaldamento degli ambienti, all'uso dell'acqua calda e fredda sanitaria;

5.2 Nell'eventualità che si verifichi la circostanza che due o più locali assegnati abbiano parti comuni (scale, androni, servizi) vengano concordati con gli Enti e/o Associazioni dei turni di pulizia delle parti comuni; in ogni caso gli Enti e/o le Associazioni che dovessero usufruire dei locali quotidianamente o settimanalmente sono tenuti ad invitare i propri associati a rispettare la pulizia dei locali comuni, in particolar modo evitando di gettare mozziconi di sigaretta e cartacce per le scale e curandone loro stessi la pulizia qualora dovessero sporcare per qualsivoglia ragione (trasporto di materiali sporchevoli o ingresso con scarpe infangate per la pioggia);

5.3 Sarà carico del Comune la stipula di assicurazione, per responsabilità civile verso i terzi, degli immobili e contro i danni causati da incendi, fulmini e scoppi;

5.4 Gli Enti e le Associazioni titolari di concessione dovranno provvedere all'assicurazione per i danni che possono derivare a terzi nel corso dello svolgimento della loro attività.

ART. 6  
(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

6.1 La manutenzione ordinaria dei locali, delle eventuali attrezzature di proprietà comunale, degli impianti accessori (elettrico, di riscaldamento etc.) sarà a carico dei titolari di concessione, i quali dovranno garantire in ogni momento la perfetta agibilità e funzionalità. I Presidenti o Legali Rappresentanti di Enti ed Associazioni, i firmatari di richieste ai quali sia stata rilasciata concessione saranno ritenuti responsabili in prima persona di eventuali danni constatati a seguito di ispezioni effettuate da Amministratori e Personale comunale.

6.2 I titolari di concessione non potranno apportare alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

6.3 Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purché ne sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne riveli la necessità e che comunque dovranno essere rimosse al termine del periodo concesso.

6.4 Sarà in carico del Comune il controllo e l'eventuale adeguamento dei locali alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, prevenzione degli incendi etc.

ART. 7  
(Riconsegna dei locali)

Al termine di ogni periodo di concessione, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.

In caso di danni arrecati alle parti comuni degli immobili, le eventuali riparazioni verranno addebitate all'Ente e/o Associazione responsabile, oppure, in caso non sia possibile accertare la responsabilità, l'onere verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli Enti e/o Associazioni concessionarie.

7.1 In occasione di manifestazioni di interesse generale, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere richiesta agli Enti e/o Associazioni di mettere a disposizione i locali in concessione per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

ART. 8  
(Limitazioni e revoche)

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità di limitare o di revocare totalmente la concessione dandone preavviso scritto almeno due mesi prima a seguito di:

- 8.1 Eventuali nuove necessità emergenti nell'interesse del Comune;
- 8.2 Utilizzo non consono alle presenti norme;
- 8.3 Morosità;

Con effetto immediato a seguito di:

- 8.4 Utilizzo non consono agli Statuti presentati;
- 8.5 Illeciti commessi durante l'utilizzo.

ART. 9  
(Salvaguardia dal lucro)

Le eventuali quote di partecipazione applicate dagli Enti e/o dalle Associazioni concessionarie dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 10  
(Controversie)

Ogni controversia che insorgesse tra il Comune ed Enti e/o Associazioni titolari di concessione sarà attribuita alla competenza di un collegio arbitrale composto dal Giudice di Pace competente per territorio, che lo presiede, e da due membri nominati rispettivamente dal Comune e dagli Enti e/o Associazioni interessate.

ART.11  
(Disposizioni finali)

Per quanto non completato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 12  
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno dalla data della sua seconda pubblicazione, così come previsto dall'art. 81 dello Statuto Comunale.